

» decreto 1622. 19 feb.^o del M. C. ora letto (1), sia al medesimo
» aggionto — Che non possino li nobili nostri originarii ecclesiastici
» esser in avvenire ministri di alcun principe laico, nè possino pro-
» curar di ottenere ad intercessione delli stessi principi, nè col mezzo

(1) Il decreto, di cui parla qui, è il se-
guente, il quale esiste nel tomo XV d'oro,
a cart. 256.

1622. 19 feb.^o in M. C.

« Mentre con diverse deliberazioni è
» stato con molta prudenza in riguardo al
» pub.^o beneficio ovviato alli nobili nostri
» laici di poter ricevere pensioni, stipendj,
» donativi, nè comodi da altri principi sot-
» to qualsivoglia colore o pretesto, come
» può esser da cadauno molto ben cono-
» sciuto, quanto importi mirare con esatta
» applicazione alla loro pontuale esecuzio-
» ne, riesce parimenti grandemente neces-
» sario, che l'istessa provisone s'abbia a
» fare per li nobili nostri et altri ecclesia-
» stici ancorà, tanto più, che la gravità dell'i-
» rispetti, che vi concorrono et le dannose
» introduzioni, che si veggono seguire,
» maggiormente eccitano la prudenza di
» questo consiglio a provedervi con riso-
» luzione proporzionata et adeguata al bi-
» sogno. Però

« L'anderà Parte, che inerendosi alle
» deliberazioni sopradette, sia fermamente
» deliberato e statuito, che alcun nobile
» nostro originario ecclesiastico di che gra-
» do, condizion e dignità esser si voglia,
» niumo ecettuato, come anco li naturali
» di essi nobili et altri, che in qualsivoglia
» modo si applicassero al ministero de' Con-
» sigli nostri secreti, non possano sotto
» qual si sia colore, pretesto, o altro modo,
» che dir o immaginar si possa, ricever da
» principe laico alcuna provision, donati-
» vo, stipendj, pensioni, o altri coniodi di
» qualsivoglia sorte, come parimente quelli
» li quali alcun di essi benefici semplici go-

» dessero, siano tenuti di effettivamente
» dinunciarli e rilasciarli immediatamente,
» sicchè non abbino per essi a sentireemo-
» lumento alcuno.

« Quelli veramente dei sopradetti ec-
» clesiastici, che in qualsivoglia modo ov-
» vero in alcuno de' particolari sopradetti
» contrafaranno, s' intendano banditi in
» perpetuo da questa città di Venezia e da
» tutto lo stato nostro, et anco li nobili
» decaduti in privazion della nobiltà, do-
» vendo perciò li nomi loro esser depenna-
» ti dalli libri a ciò deputati e li suoi beni
» di qualunque sorta restino confiscati e
» devoluti nella Signoria nostra, come pa-
» rimente abbino a restar sospese tutte le
» rendite ecclesiastiche, che nello stato no-
» stro godessero.

« Dovendo li Avvogadoni nostri di Co-
» mun publicar ogni anno al M. C. li con-
» trafatòri con speciale menzione di qua-
» to averanno trasgredito nella presente
» deliberazione.

« Della qual pena non possa esserli fatta
» grazia, remissione, compensazione, revo-
» cazione, sospensione, nè qual si sia alte-
» razione, sotto pena a chi proponesse Par-
» te in contrario di due. 1000, da essergli
» immediate tolta da cadaun delli medesi-
» mi Avvogadoni e del Collegio nostro,
» senz' altro Consiglio, della qual parimen-
» te nón possa farsi dono, remission, nè al-
» cuna alterazion sotto pena sopradetta.

« L'esecuzione della presente parte sia
» commessa alli suddetti, come parimente
» dovranno gl' Inquisitori di stato, per via
» d'inquisizione, di denoncie secrete, ov-
» vero in quel miglior modo, che a loro